



TESTI APPROVATI

P9_TA(2022)0212

Relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione (2021/2180(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 5, 6, 7, 11, 19 e 49,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263, 265 e 267,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"),
- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), in particolare le decisioni nelle cause C-156/21, *Ungheria/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*¹, e C-157/21, *Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*², relative alle misure per la protezione del bilancio dell'Unione,
- vista la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2021 dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2021 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2021)0700),
- visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)³,
- vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al

¹ Sentenza del 16 febbraio 2022, *Ungheria/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97.

² Sentenza del 16 febbraio 2022, *Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98.

³ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato¹,

- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione² (il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),
- visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio³,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
- visti gli strumenti delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le raccomandazioni e le relazioni dell'esame periodico universale delle Nazioni Unite, nonché la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani,
- viste le raccomandazioni e relazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali, del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e di altri organi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),
- visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta sociale europea, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Comitato europeo dei diritti sociali, nonché le convenzioni, le raccomandazioni, le risoluzioni, i pareri e le relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del commissario per i diritti umani, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio d'Europa,
- visti il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea del 23 maggio 2007 e le conclusioni del Consiglio dell'8 luglio 2020 sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2020-2022,
- vista la proposta motivata di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2017 conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, TUE (COM(2017)0835),
- visto il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza", varato il 18 settembre 2020 (COM(2020)0565),
- vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 9

¹ GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.

² GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

³ GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.

novembre 2021 dal titolo "Antisemitism: Overview of antisemitic incidents recorded in the European Union 2010-2020" (Antisemitismo: rassegna degli episodi di antisemitismo registrati nell'Unione europea nel periodo 2010-2020),

- visti la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, del 22 settembre 2021, dal titolo "Protecting civic space in the EU" (Proteggere lo spazio civico nell'UE), e altri dati, strumenti e relazioni dell'Agenzia, in particolare il sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS),
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali¹,
- vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia²,
- vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale³,
- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione⁴,
- vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali⁵,
- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria⁶,
- vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sullo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Bulgaria⁷,
- vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali⁸,
- vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali⁹,
- vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sulla situazione dei diritti fondamentali

¹ GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

² GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.

³ GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.

⁴ GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.

⁵ GU C 363 del 28.10.2020, pag. 45.

⁶ GU C 270 del 7.7.2021, pag. 91.

⁷ GU C 395 del 29.9.2021, pag. 63.

⁸ GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.

⁹ GU C 415 del 13.10.2021, pag. 36.

nell'Unione europea – Relazione annuale 2018-2019¹ ,

- vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione² ,
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione³ ,
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese⁴ ,
- vista la sua risoluzione del 14 settembre 2021 sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE⁵,
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sulla libertà dei media e l'ulteriore deterioramento dello Stato di diritto in Polonia⁶,
- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sui media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione⁷,
- vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia e il primato del diritto dell'UE⁸,
- vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul tema "Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile"⁹,
- vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia¹⁰,
- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla valutazione delle misure preventive per evitare la corruzione, la spesa irregolare e l'uso improprio dei fondi UE e nazionali in caso di fondi di emergenza e settori di spesa connessi alla crisi¹¹,
- vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2021 sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto in Slovenia, in particolare i ritardi nella nomina dei procuratori europei¹²,
- vista la sua risoluzione del 9 marzo 2022 sull'interferenza straniera in tutti i processi

¹ GU C 425 del 20.10.2021, pag. 107.

² GU C 81 del 18.2.2022, pag. 27.

³ GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 146.

⁴ GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 218.

⁵ GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 218.

⁶ GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 151.

⁷ Testi approvati, P9_TA(2021)0428.

⁸ Testi approvati, P9_TA(2021)0439.

⁹ Testi approvati, P9_TA(2021)0451.

¹⁰ Testi approvati, P9_TA(2021)0455.

¹¹ Testi approvati, P9_TA(2021)0502.

¹² Testi approvati, P9_TA(2021)0512.

democratici dell'Unione europea, inclusa la disinformazione¹ ,

- vista la relazione speciale 09/2021 della Corte dei conti europea, del 3 giugno 2021, dal titolo "La disinformazione nell'UE: combattuta ma non vinta",
 - vista la relazione speciale 01/2022 della Corte dei conti europea, del 10 gennaio 2022, dal titolo "Sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali: nonostante gli sforzi, permangono problemi fondamentali",
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione giuridica, della commissione per i bilanci, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0139/2022),
- A. considerando che l'Unione è fondata sui valori comuni, sanciti dall'articolo 2 TUE, del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto nonché del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori che sono comuni agli Stati membri dell'UE e che i paesi candidati all'UE devono rispettare per entrare nell'Unione nel quadro dei criteri di Copenaghen, i quali non possono essere ignorati o reinterpretati successivamente all'adesione; che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sono valori che si rafforzano a vicenda e che, se indeboliti, rischiano di rappresentare una minaccia sistemica per l'Unione e per i diritti e le libertà dei suoi cittadini; che il rispetto dello Stato di diritto vincola l'Unione nel suo insieme e gli Stati membri a tutti i livelli di governo, compresi gli enti subnazionali;
- B. considerando che il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE impone all'Unione e agli Stati membri l'obbligo di assistersi reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati, nel pieno rispetto reciproco, e impone agli Stati membri l'obbligo di adottare ogni misura, di natura generale o particolare, atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione;
- C. considerando che il ciclo annuale di esame dello Stato di diritto costituisce una gradita integrazione degli strumenti disponibili per preservare i valori sanciti dall'articolo 2 TEU, in quanto affronta la situazione in tutti gli Stati membri dell'UE in una relazione fondata su quattro pilastri, con un'incidenza diretta sul rispetto dello Stato di diritto;
- D. considerando che, in assenza di raccomandazioni concrete e di un seguito efficace, la relazione sullo Stato di diritto potrebbe non riuscire a prevenire, individuare e affrontare efficacemente e tempestivamente le sfide sistemiche e la regressione dello Stato di diritto osservate in diversi Stati membri dell'UE negli ultimi anni;
- E. considerando che gli Stati membri hanno messo in atto misure di emergenza per far fronte alla pandemia di COVID-19; che, per essere lecite, dette misure devono rispettare i principi di necessità e proporzionalità laddove limitino i diritti fondamentali o le

¹ Testi approvati, P9_TA(2022)0064.

libertà fondamentali; che in alcuni Stati membri si è osservata una tendenza negativa in materia di Stato di diritto poiché i governi si sono avvalsi delle misure straordinarie come pretesto per indebolire il sistema democratico di bilanciamento dei poteri;

- F. considerando che è necessario rafforzare e razionalizzare i meccanismi esistenti e sviluppare un unico meccanismo globale dell'UE per proteggere efficacemente la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e garantire il rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE in tutta l'Unione e da parte dei paesi candidati, sebbene con regimi di monitoraggio diversi, così che agli Stati membri sia impedito di elaborare un diritto nazionale contrario alla protezione dell'articolo 2 TUE;
- G. considerando che i diritti alla libertà di espressione e informazione e il diritto alla partecipazione pubblica figurano tra i capisaldi della democrazia;
- H. considerando che il comitato di esperti per la lotta contro l'incitamento all'odio del Consiglio d'Europa ha preparato un progetto di raccomandazione del comitato dei Ministri sulla lotta all'incitamento all'odio, attualmente in attesa di approvazione nel 2022, che contiene orientamenti non vincolanti su come affrontare il fenomeno¹; che il comitato di esperti per la lotta contro l'incitamento all'odio di recente istituzione ha ricevuto il compito di preparare, per la fine del 2023, un progetto di raccomandazione del comitato dei Ministri sull'incitamento all'odio;
- I. considerando che il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori consente un sostegno diretto e flessibile agli attori della società civile che promuovono e proteggono i valori sanciti dall'articolo 2 TUE a livello locale, nazionale ed europeo;

Relazione sullo Stato di diritto 2021: considerazioni generali

- 1. accoglie con favore la seconda relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto; rileva che il Parlamento europeo sta utilizzando regolarmente tale relazione annuale come fonte di informazione e contributo nelle discussioni sulla situazione dello Stato di diritto in uno Stato membro specifico; si rammarica del fatto che la Commissione non abbia tenuto pienamente conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione, concernenti in particolare l'ampliamento dell'ambito della relazione per includere tutti i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, la differenziazione tra violazioni sistemiche e individuali, e una valutazione trasparente più approfondita, tra cui l'adozione di azioni in risposta alle violazioni; ritiene che tali raccomandazioni siano tuttora valide e le ribadisce;
- 2. si compiace del fatto che il funzionamento dei sistemi giudiziari, il quadro anticorruzione, il pluralismo dei media e alcune questioni istituzionali relative al sistema di bilanciamento dei poteri, compreso, in una certa misura, lo spazio civico, siano tutti parte della relazione annuale della Commissione; si rammarica, tuttavia, del fatto che nella relazione 2021 non tutte le questioni relative allo Stato di diritto siano

¹ Progetto di raccomandazione del comitato dei Ministri sulla lotta all'incitamento all'odio, accessibile all'indirizzo <https://rm.coe.int/draft-recommendation-on-combating-hate-speech-public-consultation-v-18/native/1680a2ef25>; comunicazione pubblicata sul sito <https://www.coe.int/en/web/committee-antidiscrimination-diversity-inclusion/-/the-cdadi-finalised-important-deliverables-at-its-fourth-plenary-meeting>.

state trattate in modo sufficientemente dettagliato o approfondito; suggerisce che la Commissione analizzi le questioni relative allo Stato di diritto nell'ambito di ciascun pilastro dal punto di vista dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE e dei diritti fondamentali elencati nella Carta; chiede di integrare nella relazione annuale altri importanti aspetti contemplati nell'elenco di criteri della Commissione di Venezia del 2016 per la valutazione dello Stato di diritto, come la prevenzione dell'abuso di potere, l'uguaglianza di fronte alla legge, la non discriminazione e l'accesso alla giustizia, compresi gli aspetti del diritto a un equo processo; ribadisce il suo invito alla Commissione affinché includa nelle future relazioni una valutazione delle condizioni carcerarie;

3. rileva con soddisfazione che la relazione contiene capitoli specifici per paese; elogia gli sforzi profusi dalla Commissione per dialogare con i governi e i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, nonché con la società civile e altri attori nazionali; invita gli Stati membri a cooperare in modo proattivo con la Commissione e a rendere pubbliche le loro osservazioni scritte, in modo da consentire agli esperti indipendenti e ai gruppi della società civile di verificare i fatti e di reagire e di garantire la piena trasparenza; esorta la Commissione a continuare ad approfondire l'analisi e la invita a garantire risorse adeguate a tal fine, ivi comprese risorse umane, nell'intento di raggiungere un'ampia e diversificata platea di portatori di interessi; ritiene che sia opportuno riservare più tempo e rilievo alle visite della Commissione nei paesi, soprattutto in situ; invita la Commissione a compiere una maggiore opera di sensibilizzazione tra il pubblico in merito a tali visite per favorire una cultura dello Stato di diritto a livello nazionale; accoglie con favore le visite effettuate dalla Commissione presso i parlamenti nazionali per presentare i risultati della relazione;

Metodologia

4. fa presente che tutti gli Stati membri sono esaminati secondo gli stessi indicatori e la stessa metodologia senza discriminazione contro nessuno di essi; invita la Commissione a riflettere sugli indicatori utilizzati per valutare la situazione dello Stato di diritto negli Stati membri; invita la Commissione a istituire a settembre di ogni anno una settimana dei valori dell'UE, durante la quale la relazione sia presentata al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali contemporaneamente e sia meglio integrata nel quadro di valutazione UE della giustizia, nella relazione sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e nell'Osservatorio del pluralismo dei media; ritiene che la relazione sullo Stato di diritto funga attualmente da documentazione descrittiva della situazione negli Stati membri, ma è del parere che essa dovrebbe essere uno strumento analitico e prescrittivo inteso a conseguire gli obiettivi prefissati in materia di prevenzione e mitigazione; evidenzia che un'analisi approfondita della situazione negli Stati membri richieda un'analisi e una valutazione generali dello Stato di diritto negli Stati membri; sottolinea che la scelta di presentare carenze o violazioni di natura o intensità diverse rischia di banalizzare le violazioni più gravi dello Stato di diritto; esorta la Commissione a differenziare le sue relazioni operando una distinzione più chiara e comprensibile tra, da un lato, le violazioni sistemiche e deliberate dello Stato di diritto e, dall'altro, le violazioni isolate;
5. deplora il fatto che la relazione non riconosca chiaramente il deliberato processo di arretramento dello Stato di diritto nei paesi soggetti alle procedure in corso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, in particolare la Polonia e l'Ungheria, e non individui le carenze in materia di Stato di diritto in diversi Stati membri; invita la Commissione a

mettere in chiaro che, in caso di violazioni sistematiche, deliberate, gravi e permanenti dei valori di cui all'articolo 2 TUE nel corso di un certo periodo di tempo, gli Stati membri potrebbero non soddisfare tutti i criteri che definiscono una democrazia e divenire regimi autoritari;

6. si rammarica che nella relazione di sintesi la Commissione abbia dovuto citare in numerose occasioni come motivo di preoccupazione diversi Stati membri, in particolare l'Ungheria e la Polonia, e che dalla pubblicazione della relazione non si siano registrati miglioramenti tangibili; ricorda che dal giugno 2021 il Parlamento europeo si è altresì occupato, nelle sue risoluzioni approvate in Aula, della situazione dello Stato di diritto in Ungheria, Polonia e Slovenia; ricorda inoltre che il gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo e la commissione per il controllo dei bilanci si sono anch'essi occupati delle problematiche presenti in diversi Stati membri; evidenzia che, dopo avere inviato diverse delegazioni ad hoc in alcuni di questi Stati membri, la situazione dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali in detti paesi risulta chiaramente assai peggiore rispetto a quanto indicato dalla Commissione nella sua relazione; ritiene che per individuare i paesi in arretramento la Commissione dovrebbe realizzare una valutazione più globale degli stessi elementi in tutti i capitoli relativi ai paesi in questione;
7. invita la Commissione a concludere ciascun capitolo per paese con una valutazione dei risultati degli Stati membri rispetto ai singoli pilastri della relazione, indicando in che misura sono state soddisfatte le condizioni del regolamento sulla condizionalità relativa allo Stato di diritto; invita pertanto la Commissione a sviluppare, oltre alla valutazione qualitativa, un indice dello Stato di diritto per i diversi pilastri basato su un sistema di presentazione e analisi comparativa obiettivo, accessibile, trasparente, leggibile e non discriminatorio, che dovrebbe essere realizzato da esperti indipendenti e che potrebbe indicare il livello di rispetto dello Stato di diritto negli Stati membri;
8. ritiene che la relazione annuale dovrebbe individuare le tendenze trasversali, comprese eventuali vulnerabilità sistemiche, a livello dell'Unione; chiede alla Commissione di individuare i casi in cui le misure o pratiche che pregiudicano lo Stato di diritto in uno Stato membro divengono o rischiano di diventare modelli da seguire per gli altri; sottolinea che il fatto di avere preso intenzionalmente di mira i diritti dei gruppi minoritari in taluni Stati membri ha creato e consolidato certe dinamiche altrove, come dimostrato dall'arretramento dei diritti delle donne, delle persone LGBTIQ e di altri gruppi minoritari; invita inoltre la Commissione a mettere in evidenza le ripercussioni negative che le violazioni dello Stato di diritto possono avere sull'Unione nel suo complesso;
9. ritiene che la relazione non dovrebbe limitarsi a scattare un'istantanea annuale, ma dovrebbe anche fornire un quadro dinamico e in evoluzione del rispetto dello Stato di diritto, o della regressione in tale ambito, nei sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri; elogia l'impegno profuso nella relazione 2021 nel mettere a confronto la situazione con quella della relazione 2020; reputa necessario individuare chiaramente le tendenze positive e negative per quanto riguarda la situazione dello Stato di diritto e fornire un'analisi dei motivi alla base;
10. ritiene che sarebbe auspicabile inserire un nuovo capitolo a parte sulle istituzioni dell'Unione, inteso a valutare la situazione per quanto riguarda la separazione dei poteri,

la responsabilità e il sistema di bilanciamento dei poteri;

Valutazione e raccomandazioni

11. ritiene che la relazione 2021 avrebbe potuto fornire valutazioni più chiare, indicando l'esistenza di carenze o di un rischio di violazione grave o una violazione effettiva dei valori di cui all'articolo 2 TUE in ciascuno dei pilastri esaminati nei capitoli sui singoli paesi; invita la Commissione a inserire una valutazione di tutte le misure a favore dello Stato di diritto attuate nell'anno precedente, corredata di un'analisi della loro efficacia e dei possibili margini di miglioramento; chiede un'analisi più integrata delle interconnessioni fra i quattro pilastri e di come una combinazione di carenze possa costituire una violazione o un rischio di violazione dei valori di cui all'articolo 2 TUE; ribadisce l'importanza di usare un linguaggio diretto, non ambiguo, e di sottolineare chiaramente la questione di cui trattasi, in linea con la posizione della Commissione;
12. si compiace dell'intenzione della Commissione di includere nella relazione 2022 raccomandazioni specifiche per paese; invita la Commissione a corredare tali raccomandazioni di scadenze per l'attuazione, obiettivi e azioni concrete da adottare; invita la Commissione a includere nelle successive relazioni informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle sue raccomandazioni e a integrarle anche all'interno del dialogo strutturato con il Parlamento nel corso dell'anno; invita la Commissione a provvedere affinché le sue relazioni annuali si concentrino anche sulle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo, in particolare su quelle legate all'indipendenza della magistratura e del pubblico ministero, nonché quelle connesse alla lotta contro la corruzione e all'impegno per garantire trasparenza e integrità;
13. raccomanda che la Commissione indichi, accanto a ciascuna delle sue raccomandazioni, l'elenco non esaustivo degli strumenti appropriati a cui le istituzioni dell'Unione possono ricorrere qualora non sia stato posto rimedio alle carenze; invita la Commissione a non esitare ad avvalersi di tali strumenti, soprattutto quando non vi è alcuna fiducia in una rapida attuazione delle raccomandazioni o vi è il rischio di un ulteriore peggioramento, senza attendere il successivo ciclo di comunicazione annuale;

Ambito di applicazione

14. si rammarica del fatto che né la relazione 2020 né la relazione 2021 tengano pienamente conto dei valori di cui all'articolo 2 TUE relativi alla democrazia e ai diritti fondamentali, che subiscono immediate ripercussioni quando i paesi iniziano a regredire in materia di Stato di diritto; ricorda il legame intrinseco fra lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali;

Sistemi giudiziari

15. sottolinea che la responsabilità giudiziaria, l'indipendenza della magistratura requirente e giudicante e l'esecuzione delle sentenze sono componenti decisivi dello Stato di diritto; si rammarica per i problemi gravi e strutturali attinenti all'indipendenza della magistratura in taluni Stati membri; sottolinea il ruolo fondamentale delle professioni legali nel garantire la tutela dei diritti fondamentali e il rafforzamento dello Stato di diritto; invita gli Stati membri a proteggere i giudici e i pubblici ministeri dalle aggressioni e le pressioni politiche che cercano di compromettere il loro lavoro e insiste

sul fatto che gli Stati membri devono rispettare appieno il diritto unionale e internazionale per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura; invita la Commissione a includere nella sua relazione 2022 raccomandazioni concrete al fine di garantire l'indipendenza della magistratura in tutti gli Stati membri e a includere nella relazione annuale anche l'indipendenza degli avvocati e degli ordini degli avvocati, in quanto elementi essenziali per l'indipendenza dei sistemi giudiziari;

16. ricorda che il diritto dell'Unione prevale sul diritto nazionale, indipendentemente dal modo in cui sono organizzati i sistemi giudiziari nazionali; invita la Commissione a monitorare attentamente le sentenze degli organi giurisdizionali nazionali relative al primato del diritto dell'Unione sulle legislazioni nazionali e, in particolare, l'incompatibilità di taluni articoli dei trattati con le costituzioni nazionali; esorta la Commissione a garantire risposte concrete, immediate e adeguate ai casi di rifiuto di attuare e rispettare le sentenze della CGUE e a riferire al Parlamento sulle azioni intraprese al riguardo;
17. sottolinea l'importante ruolo dei consigli di giustizia nel salvaguardare l'indipendenza della magistratura; fa presente che diversi Stati membri hanno problemi annosi per quanto riguarda la composizione dei rispettivi consigli di giustizia e la nomina dei giudici, che sono talvolta vulnerabili a indebite ingerenze politiche; incoraggia gli Stati membri a chiedere sistematicamente il parere della Commissione di Venezia, qualora cerchino di adeguare la composizione e il funzionamento dei suddetti organi, e a dare seguito alle sue raccomandazioni; reputa necessario che la Commissione valuti tale seguito nella sua relazione annuale;
18. sottolinea che l'ufficio della procura è un elemento chiave nella lotta contro la criminalità, la corruzione e l'abuso di potere; sottolinea la necessità di introdurre meccanismi di salvaguardia al fine di preservare l'indipendenza delle procure e dei singoli pubblici ministeri affinché siano liberi da pressioni politiche indebite, soprattutto da parte dei governi, rispettando nel contempo i necessari requisiti di responsabilità in modo da evitare abusi o negligenze; esprime la sua totale solidarietà e il suo pieno sostegno a tutte le vittime della criminalità;
19. sottolinea che le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) non solo compromettono gravemente il diritto di accesso effettivo alla giustizia delle vittime di tali azioni, e dunque lo Stato di diritto, ma costituiscono anche un uso indebito dei sistemi giudiziari e dei quadri giuridici degli Stati membri, in particolare ostacolando la capacità degli Stati membri di affrontare con successo le sfide attuali, come la durata dei procedimenti e la qualità dei sistemi giudiziari, nonché la gestione del carico burocratico e gli arretrati giudiziari;

Quadro anticorruzione

20. ribadisce il suo punto di vista secondo cui la corruzione rappresenta una grave minaccia per la democrazia, i fondi europei e lo Stato di diritto; è profondamente preoccupato per il crescente livello di corruzione e di deterioramento osservato in taluni Stati membri, per il continuo emergere di casi di corruzione che coinvolgono alti funzionari e politici e per l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia e nel settore pubblico; saluta con favore le informazioni incluse al riguardo nella relazione sullo Stato di diritto 2021 e invita a fornire, nelle relazioni future, maggiori chiarimenti in merito alle eventuali ripercussioni sui fondi dell'UE;

21. esorta la Commissione ad aggiornare e rafforzare la politica e gli strumenti anticorruzione dell'Unione, anche fornendo una definizione uniforme del reato di corruzione, creando norme e parametri di riferimento comuni e garantendone la corretta attuazione e applicazione; ricorda l'importanza per gli Stati membri di collaborare con l'EPPO e sostenerne attivamente i compiti; invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto ad aderire all'EPPO; accoglie con favore l'invio, da parte della Commissione, di lettere di costituzione in mora a quasi tutti gli Stati membri per il mancato recepimento della direttiva sulla protezione degli informatori¹;

Libertà di espressione e di informazione, libertà e pluralismo dei media

22. ricorda che la libertà e il pluralismo dei media, che comprende mezzi di informazione indipendenti e di qualità, sia tradizionali che digitali, finanziati in modo sostenibile e trasparente, come pure giornalisti, verificatori di fatti e ricercatori indipendenti, nonché solidi media del servizio pubblico, sono essenziali per la democrazia, rappresentano una garanzia contro l'abuso di potere e sono il miglior antidoto alla disinformazione; esprime preoccupazione per l'indipendenza politica dei media in alcuni Stati membri, in quanto le linee editoriali riflettono la forte polarizzazione della scena politica;
23. è allarmato per l'ambiente sempre più ostile in cui operano i giornalisti e i professionisti dei media in molti Stati membri, in particolare quando il loro lavoro si concentra sull'abuso di potere, sulla corruzione, sulle violazioni dei diritti fondamentali e sulle attività criminali; ricorda che i giornalisti e gli organi di informazione sono sempre più soggetti a intimidazioni, minacce (anche sui social media), denunce penali, aggressioni fisiche, episodi di violenza e omicidi in alcuni Stati membri; condanna le strategie oppressive adottate dai governi di alcuni Stati membri, come il ricorso a SLAPP e a campagne diffamatorie, nonché il rafforzamento del controllo statale sui media pubblici, sulla società civile e sulle istituzioni accademiche, che hanno portato all'autocensura e al crescente deterioramento della libertà accademica e dei media; ricorda che, quando è stata assassinata, la giornalista d'inchiesta Daphne Caruana Galizia stava affrontando 47 cause legali per diffamazione, civili e penali, molte delle quali ora sono affrontate dalla sua famiglia; avverte che tali sviluppi inaccettabili possono avere un effetto dissuasivo sulla libertà di parola e sulla libertà di stampa e non si dovrebbe permettere che creino un precedente, né all'interno dell'Unione né nei paesi candidati e potenzialmente candidati all'adesione;
24. deplora che la relazione 2021 non rispecchi la gravità di tali tendenze, con particolare riferimento al controllo statale, alle azioni penali strategiche e alle campagne diffamatorie da parte di alcuni Stati membri; esorta la Commissione a migliorare i capitoli relativi ai media, fornendo una valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei quadri nazionali per la protezione della libertà e del pluralismo dei media e la trasparenza della loro proprietà, a introdurre una normativa dell'Unione contro il ricorso alle SLAPP, istituendo norme minime al riguardo, e a presentare un quadro normativo ambizioso per contrastare la crescente politicizzazione dei media in taluni Stati membri nella futura legge europea per la libertà dei media; sottolinea che la relazione dovrebbe includere una valutazione approfondita dell'indipendenza delle autorità di regolamentazione dei servizi dei media audiovisivi degli Stati membri, le quali, in base

¹ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

al diritto dell'Unione, devono essere indipendenti dai rispettivi governi; invita la Commissione a garantire finanziamenti supplementari e più flessibili a favore di un giornalismo d'inchiesta indipendente nell'Unione;

25. pone l'accento sull'importanza che i media del servizio pubblico, dotati di indipendenza editoriale, forniscano una copertura libera, imparziale e di qualità degli affari pubblici, in particolare nei periodi elettorali; invita gli Stati membri a garantire finanziamenti stabili, aperti, trasparenti, sostenibili e adeguati a favore dei media del servizio pubblico su base pluriennale, al fine di tutelare la loro qualità e la loro indipendenza da pressioni governative, politiche, economiche e di altro tipo; si rammarica del fatto che i media del servizio pubblico non figurino nella relazione annuale; invita la Commissione a sottoporre i media del servizio pubblico a un esame approfondito nelle sue relazioni future;
26. osserva che le notizie false e la conseguente disinformazione destinate ai cittadini dell'Unione costituiscono una minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto nell'Unione, in quanto la diffusione della disinformazione polarizza e indebolisce la nostra democrazia; si compiace del fatto che la Commissione abbia incluso nella sua relazione annuale una descrizione delle pressioni e influenze politiche esercitate sui media e la invita a descrivere più chiaramente le campagne sistematiche di disinformazione e le ingerenze straniere volte a ridurre la fiducia dei cittadini nelle istituzioni statali e nei media indipendenti; riconosce che le piattaforme online di diffusione mondiale possono avere effetti dirompenti su vasta scala sul settore dei media; sottolinea, al riguardo, che la normativa vigente non assicura completamente un contesto equo nell'ecosistema online, ad esempio per quanto riguarda la lotta contro la disinformazione e la responsabilità algoritmica; ritiene che, con l'adozione della legislazione pertinente, in particolare la legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali, sia stato fatto un passo nella giusta direzione, ma che si debba fare di più nell'ambito della legislazione europea sui media per creare condizioni eque, alla luce della trasformazione digitale del settore dei media e della diffusione delle piattaforme online;
27. sottolinea che la libertà dei media è strettamente legata alla libertà artistica e accademica; deplora il fatto che, in taluni Stati membri, la libertà di espressione, la libertà delle arti e la libertà di riunione siano gravemente limitate e ridimensionate; sottolinea che l'indipendenza dei sistemi di istruzione è minacciata quando non è garantita l'autonomia della struttura organizzativa delle sue istituzioni; invita la Commissione a includere tutti gli aspetti della libertà di espressione nella sua relazione sullo Stato di diritto;

Democrazia e bilanciamento dei poteri

28. difende la posizione secondo cui il principio della separazione dei poteri è essenziale per l'effettivo funzionamento dello Stato, che comprende il funzionamento efficace, indipendente, imparziale ed efficiente dei sistemi giudiziari in tutta l'Unione, e che tale principio richiede alle istituzioni di astenersi dall'esercitare pressioni sui giudici e sui pubblici ministeri, soprattutto se provenienti da ambienti politici ed economici;
29. sottolinea che elezioni eque e libere figurano fra le condizioni minime assolute per una democrazia funzionante e che ogni processo elettorale nell'Unione dovrebbe essere libero da indebite ingerenze e irregolarità; sottolinea che, nel caso in cui l'OSCE rilevi

che le elezioni non si sono svolte in modo equo e libero, devono essere intraprese azioni concrete, anche nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie quando viene individuato il rischio di manipolazione delle elezioni in uno Stato membro dell'Unione, sia da parte di attori statali che da parte di attori stranieri o privati;

30. ricorda che l'esercizio delle libertà fondamentali, compreso il diritto di esprimere critiche in pubblico, è un elemento centrale di una società libera e democratica; esprime preoccupazione per la contrazione dello spazio civico in atto in diversi Stati membri, che si manifesta attraverso il ricorso alle SLAPP e alla sorveglianza nei confronti di media e giornalisti, difensori dei diritti umani, attori e attivisti della società civile, nonché oppositori politici; plaude all'impegno della Commissione a proporre una direttiva contro le azioni legali infondate nei confronti di giornalisti e di difensori dei diritti e sottolinea che l'ambito di applicazione deve essere sufficientemente esaustivo da includere tutti coloro che sono difensori di diritti, compresi i singoli attivisti;
31. sottolinea che l'uso illegale di Pegasus e di spyware equivalenti da parte di Stati membri ai danni di giornalisti, avvocati, politici dell'opposizione e altre persone rappresenta una minaccia diretta per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani; chiede alla Commissione di effettuare una valutazione dell'uso indebito degli strumenti di sorveglianza e del relativo impatto sui processi democratici nell'Unione, come pure delle potenziali violazioni dei valori di cui all'articolo 2 TUE e della Carta;
32. ritiene che la situazione dello spazio civico negli Stati membri meriti un capitolo a parte nella relazione e la creazione di un "indice europeo dello spazio civico", considerando l'importanza fondamentale della società civile per mantenere una società pienamente democratica e inclusiva basata sul rispetto dei diritti umani e tenendo conto delle sfide cui deve far fronte la società civile in vari Stati membri, tra cui ad esempio misure legislative e amministrative, un accesso limitato ai finanziamenti e campagne diffamatorie;
33. raccomanda alla Commissione di sviluppare il quarto pilastro della relazione annuale, relativo alle "altre questioni istituzionali connesse al sistema di bilanciamento dei poteri" per trasformarlo in un pilastro relativo alla democrazia e al bilanciamento dei poteri, sottoponendo a valutazione elementi come le potenziali minacce ai processi democratici nell'Unione e negli Stati membri, tra cui la manipolazione delle elezioni;

Impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali

34. ricorda il forte impatto delle misure connesse alla pandemia di COVID-19, tra cui i regimi di emergenza e i decreti legge, sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali all'interno dell'Unione, in particolare nei settori della giustizia, della libertà dei media e della lotta alla corruzione;
35. si rammarica della natura delle misure di emergenza adottate durante la pandemia di COVID-19 e dell'eccessivo ricorso alle stesse, in combinazione con l'assenza di un controllo ex-post di tali misure da parte di taluni parlamenti nazionali, e persino la chiusura dei parlamenti in numerosi Stati membri, cosa che ha accresciuto il potere dei governi e determinato una mancanza di responsabilità e di trasparenza dell'esecutivo;

36. ricorda che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sia sull'accesso alla giustizia che sull'efficienza dei tribunali nazionali, compresa la loro chiusura parziale; sottolinea che la situazione straordinaria imposta dalla pandemia ha dimostrato l'urgente necessità di modernizzare i procedimenti giudiziari e introdurre elementi digitali in modo da aumentare l'efficienza dei sistemi giudiziari e agevolare l'accesso al gratuito patrocinio e alle informazioni giuridiche;
37. si compiace del fatto che nella relazione figuri una sezione sull'impatto della pandemia di COVID-19 sullo Stato di diritto; sottolinea che il monitoraggio dell'uso e della proporzionalità delle misure di cui sopra dovrebbe continuare fino a che tutte le misure siano state revocate, senza alcuna eccezione; rileva, a tal proposito, il rischio di uso improprio dei fondi del dispositivo dell'UE per la ripresa e la resilienza; ribadisce che i fondi in questione possono essere distribuiti solo dopo che siano state pienamente affrontate le preoccupazioni di cui sopra; esorta la Commissione a valutare, a tempo debito, se le misure adottate dagli Stati membri fossero effettivamente limitate nel tempo, necessarie e proporzionate, nonché rispettose del bilanciamento dei poteri; invita la Commissione a formulare raccomandazioni volte ad aiutare gli Stati membri ad attenuare l'impatto negativo della pandemia nei settori della giustizia, della lotta alla corruzione e della libertà dei media;

Diritti fondamentali e uguaglianza

38. sottolinea con preoccupazione il fatto che le donne e le persone in situazioni di vulnerabilità, tra cui le persone con disabilità, i minori, le minoranze religiose, soprattutto in un periodo in cui in Europa aumenta l'antisemitismo, l'antiziganismo e l'odio anti-islamico, le persone di etnia rom, le persone di origine africana e asiatica e altre persone appartenenti a minoranze etniche e linguistiche, i migranti, i richiedenti asilo, i rifugiati, le persone LGBTIQ e le persone anziane, in particolare le persone che vivono in ambienti emarginati, continuano a vedere i loro diritti non pienamente rispettati in tutta l'Unione e a essere oggetto di pratiche discriminatorie; sottolinea l'evidente legame tra il deterioramento delle norme dello Stato di diritto e le violazioni dei diritti fondamentali e dei diritti delle minoranze, come ad esempio l'uso eccessivo della forza da parte delle autorità di contrasto durante le proteste e alle frontiere dell'Unione; ricorda che, in alcune circostanze, gli Stati membri fanno deliberatamente ricorso a provvedimenti discutibili dal punto di vista dello Stato di diritto, come ad esempio l'adozione di leggi mediante procedure accelerate senza consultazioni pubbliche o persino, in casi eccezionali, modifiche costituzionali come modo per legittimare politiche discriminatorie sulle quali altrimenti non sarebbe stato possibile legiferare, come ad esempio disposizioni specificamente rivolte alle persone LGBTIQ o l'imposizione di un divieto quasi totale dell'aborto; ricorda che gli Stati membri hanno una responsabilità nei confronti degli individui posti in condizioni di vulnerabilità e che dovrebbero fornire loro sicurezza e tutela dalla discriminazione; rinnova fermamente il suo invito alla Commissione a includere nell'ambito delle future relazioni una valutazione approfondita delle persistenti violazioni dei diritti fondamentali in tutta l'Unione, tra cui l'uguaglianza e i diritti delle persone appartenenti a minoranze; invita, nel frattempo, le istituzioni dell'Unione a leggere le relazioni annuali sullo Stato di diritto alla luce delle relazioni sui diritti fondamentali pubblicate dall'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali;
39. si rammarica del fatto che alcuni Stati membri non abbiano recepito pienamente e correttamente nel diritto nazionale la decisione quadro del Consiglio sul razzismo e la

xenofobia¹ e che le disposizioni della direttiva sull'uguaglianza razziale² non siano ancora pienamente attuate in tutti gli Stati membri; raccomanda di prestare una maggiore attenzione ai discorsi politici e dei media che alimentano l'odio contro le minoranze e al loro impatto diretto sull'adozione di leggi o pratiche discriminatorie che compromettono lo Stato di diritto per tutti, anche nel settore delle politiche contro il terrorismo e in materia di sicurezza, alla luce della risoluzione sul caso di George Floyd³ approvata dal Parlamento nel 2020;

40. esprime particolare preoccupazione dinanzi al deterioramento della situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti delle donne in alcuni Stati membri, compresa l'imposizione di leggi fortemente restrittive in materia di aborto, e agli attacchi continui e sistematici ai diritti fondamentali delle persone LGBTIQ, rafforzati dal deteriorarsi dello Stato di diritto in diversi Stati membri; si rammarica che la Commissione non rifletta coerentemente tali sviluppi nella sua relazione sullo Stato di diritto; invita la Commissione ad affrontare sistematicamente tali questioni in tutte le pertinenti relazioni per paese e nella relazione di sintesi;
41. accoglie con favore le procedure di infrazione avviate dalla Commissione nei confronti dell'Ungheria e della Polonia nell'ambito del pacchetto di decisioni relative alle infrazioni del luglio 2021 concernente il rispetto dei diritti umani delle persone LGBTIQ e violazioni del diritto dell'Unione; osserva che è la prima volta che la Commissione avvia procedure di infrazione con lo scopo specifico di tutelare i diritti delle persone LGBTIQ;
42. prende atto con preoccupazione delle numerose segnalazioni di violazioni gravi e sistematiche dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo in tutta l'Unione, in particolare alle sue frontiere esterne; si rammarica del fatto che diversi Stati membri abbiano adottato una legislazione nazionale che limita severamente i diritti dei richiedenti asilo e che in alcuni casi rappresenta addirittura una minaccia per il principio di non respingimento e il diritto a un ricorso effettivo; si rammarica altresì del fatto che, nonostante gli inviti del Parlamento, la Commissione non abbia completato la valutazione della compatibilità di numerose misure legislative nazionali in materia di asilo e migrazione con il diritto dell'Unione; ribadisce che il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui il diritto di asilo e il diritto a un ricorso effettivo, è parte integrante del corretto funzionamento dello Stato di diritto;

Fonti

43. invita la Commissione a rafforzare ulteriormente il dialogo regolare, inclusivo e strutturato con i governi e i parlamenti nazionali, le ONG, le istituzioni nazionali per i diritti umani, i difensori civici, gli organismi per la parità, le associazioni professionali e altri soggetti interessati, e a essere più trasparente riguardo ai criteri utilizzati per

¹ Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).

² Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

³ Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd (GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 63).

selezionare le informazioni provenienti da tali soggetti nel processo di elaborazione delle sue relazioni annuali; ritiene che le organizzazioni della società civile dovrebbero essere strettamente associate a tutte le fasi del ciclo di esame attraverso un processo trasparente, basato su criteri chiari; fa presente che le consultazioni strutturate a tema aumenterebbero l'efficacia del processo e il numero di preziosi riscontri in materia; si compiace del fatto che il questionario di consultazione consenta ora ai portatori di interessi di segnalare aspetti che vanno al di là dell'ambito previsto dalla Commissione, e invita tale istituzione ad adeguare la struttura delle relazioni nazionali, se necessario; invita inoltre la Commissione a rivedere e migliorare gli strumenti online per l'acquisizione del contributo dei portatori di interessi e ad essere flessibile per quanto riguarda i limiti di spazio disponibili;

44. ritiene che i termini per la consultazione della società civile siano stati, in passato, troppo brevi o inadeguati, e che dovrebbero essere opportunamente adattati e resi flessibili per consentire un contributo completo ed esaustivo; sottolinea che ciò ha reso più difficile per i portatori di interessi preparare e pianificare i loro contributi, nonché organizzare le attività di sensibilizzazione, tenuto conto dei limiti delle loro capacità e delle loro risorse finanziarie, in particolare se la consultazione ha coinciso con le vacanze annuali; invita la Commissione a introdurre la possibilità di consultare la società civile durante tutto l'anno, anziché concentrarsi principalmente su inviti a presentare contributi limitati nel tempo; accoglie con favore il fatto che la Commissione ammette contributi multilingue in tutte le lingue ufficiali dell'Unione; invita la Commissione a definire e pubblicare in anticipo il suo calendario per la relazione a venire stabilendo le date delle diverse fasi del processo, compresi un calendario per le visite ai paesi e la data di pubblicazione della relazione; rileva che è possibile avvalorare ulteriormente la consultazione e incoraggia la Commissione ad assicurare un seguito, con gli attori della società civile, ai contributi che forniscono;
45. incoraggia la Commissione a garantire, nel quadro dell'esercizio della relazione annuale, un seguito adeguato alle petizioni e ad altre espressioni individuali di preoccupazione dei cittadini, nonché alle testimonianze riguardanti carenze in materia di Stato di diritto; ritiene che, al fine di rafforzare la cultura dello Stato di diritto e l'impegno delle istituzioni dell'UE nei confronti dei cittadini, dovrebbero essere istituiti forum e strutture partecipativi per individuare le tendenze e dare maggiore visibilità alle minacce, alle carenze e alle violazioni dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE in tutta l'Unione;
46. ricorda che la Commissione dovrebbe continuare a tenere conto in modo sistematico delle informazioni pertinenti provenienti da fonti degne di interesse e da istituzioni riconosciute; fa presente che i risultati degli organismi internazionali competenti, come quelli ottenuti sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, dovrebbero essere presi in considerazione; invita la Commissione a tenere maggiormente conto dei dati e dei risultati derivanti da indici pertinenti, quali il progetto degli indicatori mondiali della governance (WGI), l'indice dello Stato di diritto del progetto sulla giustizia mondiale e il progetto Varieties of Democracy (V-DEM);
47. si compiace dell'accordo del Consiglio in vista della modifica del mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e lo considera un passo avanti; invita la Commissione a sfruttare questa dinamica per invitare la FRA a fornire consulenza metodologica e a condurre una ricerca comparativa per aggiungere precisazioni in settori chiave della relazione annuale, tenendo presente che il diritto a un

processo equo, la libertà di espressione e altri diritti fondamentali hanno legami intrinseci con lo Stato di diritto, oltre ai contributi che l'Agenzia già fornisce ad esempio attraverso l'EFRIS e le sue relazioni sullo spazio civico;

48. ritiene che la cooperazione con il Consiglio d'Europa e con le altre organizzazioni internazionali sia di particolare pertinenza per far progredire la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'UE; invita la Commissione a effettuare un'analisi sistematica dei dati sul mancato rispetto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dei pareri degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite per quanto riguarda le comunicazioni individuali;

Meccanismo in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali

49. si rammarica della riluttanza della Commissione e del Consiglio a rispondere positivamente alla richiesta del Parlamento, formulata nella risoluzione del 7 ottobre 2020, di istituire un meccanismo congiunto dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, che dovrebbe coprire l'intero ambito di applicazione dei valori di cui all'articolo 2 TUE; rinnova la sua richiesta alla Commissione e al Consiglio di avviare immediatamente negoziati con il Parlamento in vista di un accordo interistituzionale;
50. ribadisce la propria posizione in merito al coinvolgimento di un gruppo di esperti indipendenti incaricati di fornire consulenza alle tre istituzioni, in stretta cooperazione con la FRA; chiede al proprio Ufficio di presidenza, tenuto conto delle reticenze della Commissione e del Consiglio, di organizzare una procedura di appalto pubblico in vista della creazione di un siffatto gruppo di esperti sotto l'egida del Parlamento, in linea con l'impegno preso nella sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione, al fine di fornire consulenza al Parlamento sul rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE nei diversi Stati membri, e di illustrare il modo in cui detto gruppo potrebbe funzionare nella realtà pratica;
51. ribadisce il suo invito alla Commissione di prendere in considerazione una revisione più completa e ambiziosa del regolamento della FRA¹; invita pertanto la Commissione a esplorare nel lungo termine tutte le potenzialità di sviluppo della FRA in conformità dei principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani (i principi di Parigi), affinché divenga un organismo completamente indipendente atto a fornire pareri imparziali e accessibili al pubblico su situazioni specifiche per paese nel settore della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; sottolinea che tale sviluppo dovrebbe andare di pari passo con un aumento delle risorse disponibili;

Complementarità con altri strumenti dello Stato di diritto

52. ribadisce che la relazione annuale deve poter servire da importante fonte e documento di riferimento per stabilire se attivare uno o più strumenti pertinenti, quali l'articolo 7 TUE, il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, altri strumenti disponibili nel quadro della legislazione finanziaria dell'UE e le norme finanziarie e settoriali

¹ Relazione interlocutoria del 25 marzo 2021 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (COM(2020)0225).

applicabili per proteggere efficacemente il bilancio dell'UE, il quadro per lo Stato di diritto o le procedure di infrazione, compresi i procedimenti accelerati, le domande di procedimento sommario dinanzi alla CGUE e i ricorsi riguardanti la mancata esecuzione delle sentenze della CGUE; invita la Commissione a collegare esplicitamente tali strumenti a questioni identificate o possibili riguardanti lo Stato di diritto; invita le istituzioni ad attivare senza indugio tali strumenti, compreso il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, al fine di fornire un sostegno proattivo allo Stato di diritto e contrastare il regresso democratico nell'Unione, dal momento che la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2021 contiene molteplici esempi dettagliati di violazioni dello Stato di diritto che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla condizionalità; ribadisce il suo invito alla Commissione di stabilire un legame diretto tra le relazioni annuali sullo Stato di diritto, parallelamente ad altre fonti sullo Stato di diritto, e il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto;

53. ricorda che le procedure di infrazione rappresentano uno strumento fondamentale per tutelare e difendere il diritto dell'UE e i valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE; osserva con preoccupazione che a partire dal 2004 il numero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione ha registrato un crollo; è sorpreso dal fatto che le procedure di infrazione non vengano sistematicamente attivate quanto meno nel momento in cui la pertinente infrazione è documentata nella relazione annuale; si rammarica della riluttanza della Commissione a monitorare attivamente e sistematicamente l'attuazione del diritto dell'UE e a esaurire le possibilità delle procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri, trattandosi dello strumento più idoneo a risolvere i problemi in modo efficace e tempestivo; osserva che tale riluttanza ha portato a invitare gli Stati membri ad avviare procedimenti interstatali in conformità dell'articolo 259 TFUE; teme che, in assenza di un'applicazione sistematica e tempestiva, la capacità preventiva delle procedure di infrazione diminuisca; chiede che la relazione includa una panoramica per Stato membro di tutte le azioni di esecuzione intraprese dalla Commissione, comprese le procedure di infrazione pendenti, nonché della situazione concernente il rispetto delle misure provvisorie e delle sentenze della CGUE e della CEDU, affinché l'applicazione del quadro di valutazione UE della giustizia sia esaustiva;
54. ricorda l'importanza delle decisioni pronunciate in via pregiudiziale in materia di Stato di diritto; ritiene che la pertinente giurisprudenza della CGUE abbia contribuito a definire ulteriormente lo Stato di diritto e possa servire alla Commissione per perfezionare ulteriormente i parametri di riferimento rispetto ai quali valutare la situazione dello Stato di diritto negli Stati membri;
55. esprime preoccupazione dinanzi alla persistente incapacità di alcuni Stati membri, fra cui l'Ungheria e la Polonia, di dare esecuzione alle sentenze nazionali, della CGUE e della CEDU, cosa che contribuisce all'erosione dello Stato di diritto; sottolinea che la mancata esecuzione delle sentenze può comportare che le violazioni dei diritti umani siano lasciate prive di mezzi di ricorso; evidenzia che ciò può creare nel pubblico la percezione che le sentenze possono essere ignorate, compromettendo l'indipendenza della magistratura e la fiducia generale nella forza di un giudizio equo; invita la Commissione a continuare a riferire in merito all'esecuzione delle sentenze da parte degli Stati membri nei rispettivi capitoli per paese, in caso di esecuzione parziale o di mancata esecuzione; incoraggia la Commissione a dialogare con le autorità al fine di trovare soluzioni adeguate per una completa esecuzione e ad aggiornare le informazioni con cadenza annuale; ricorda che la mancata esecuzione della sentenza della CGUE

Coman & Hamilton¹ ha costretto gli attori a proporre ricorso dinanzi alla CEDU;

56. ricorda l'importanza del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto là dove le violazioni dei principi dello Stato di diritto compromettono o rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; si compiace delle sentenze della CGUE del 16 febbraio 2022 così come delle sue conclusioni secondo cui l'UE ha effettivamente competenze in materia di Stato di diritto negli Stati membri e il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto è in linea con il diritto dell'Unione, nonché della sua conclusione secondo cui i ricorsi presentati dall'Ungheria e dalla Polonia contro il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto devono essere respinti; ribadisce il suo invito alla Commissione ad adottare misure immediate nel quadro del regolamento, uno strumento che è in vigore dal gennaio 2021;
57. ritiene che la relazione annuale sia la sede più appropriata per dedicare una sezione alla conduzione di un'analisi pertinente nel quadro del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; prende atto del fatto che il 27 aprile 2022 la Commissione ha infine avviato la procedura formale nei confronti dell'Ungheria, a norma del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, inviando una notifica scritta; esorta la Commissione ad avviare la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento quantomeno anche nel caso della Polonia; ricorda che l'applicabilità, la finalità e l'ambito di applicazione del regolamento sono chiaramente definiti e non devono essere supportati da ulteriori spiegazioni; condanna la decisione della Commissione di continuare a elaborare orientamenti anche dopo la sentenza della CGUE che conferma la legittimità e la validità del regolamento; invita la Commissione a garantire, eventualmente mediante una proposta legislativa, che l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto non colpisca direttamente o indirettamente i cittadini, dato che i responsabili delle violazioni dello Stato di diritto sono rappresentanti del governo o capi di Stato, e che le istituzioni pubbliche locali o gli enti privati possano accedere direttamente ai fondi rimanenti nel bilancio consolidato dell'Unione; invita la Commissione ad applicare in modo più rigoroso il regolamento recante disposizioni comuni e il regolamento finanziario al fine di far fronte all'uso discriminatorio dei fondi dell'UE, in particolare qualsiasi uso di natura politica, e a esplorare appieno il potenziale di tali strumenti e del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto per proteggere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, garantendo in tal modo che i fondi dell'Unione non siano utilizzati per iniziative che non rispettano i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, rispettando nel contempo gli interessi dei beneficiari finali che non sono enti governativi;
58. esprime preoccupazione dinanzi alle conclusioni della relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione secondo cui, in alcuni paesi, le vessazioni sponsorizzate dallo Stato e le intimidazioni delle organizzazioni LGBTIQ incidono sulla loro capacità di accedere ai finanziamenti; invita la Commissione a valutare la questione più da vicino e a garantire con i mezzi necessari che il principio di non discriminazione che governa l'accesso ai fondi dell'Unione sia pienamente rispettato ovunque nell'UE; ritiene che tali conclusioni rafforzino una posizione di lunga data del Parlamento secondo cui l'ambito di applicazione della relazione sullo Stato di diritto dovrebbe essere ampliato per

¹ Sentenza del 5 giugno 2018, *Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne*, causa C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385.

includervi tutti i valori di cui all'articolo 2 TUE;

59. deplora vivamente l'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nelle procedure in corso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE; esorta il Consiglio a garantire che le audizioni si svolgano almeno una volta per Presidenza durante le procedure in corso a norma di detto articolo e, inoltre, ad affrontare i nuovi sviluppi che incidono sullo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali; sottolinea che non occorre l'unanimità in seno al Consiglio per constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, né per rivolgere raccomandazioni concrete agli Stati membri in questione e fissare scadenze per l'attuazione di tali raccomandazioni; rinnova il proprio invito al Consiglio in tal senso, sottolineando che eventuali ulteriori ritardi in una tale azione equivarrebbero a una violazione del principio dello Stato di diritto da parte dello stesso Consiglio; insiste sul rispetto del ruolo e delle competenze del Parlamento;
60. prende atto delle discussioni specifiche per paese che si sono svolte in sede di Consiglio "Affari generali" sulla base delle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto nel quadro del dialogo annuale del Consiglio sullo Stato di diritto; suggerisce che tali discussioni si concentrino in primo luogo sugli Stati membri che presentano problemi più pressanti in fatto di Stato di diritto, pur mantenendo la prassi dell'ordine alfabetico; sottolinea che una maggiore trasparenza migliorerebbe il dialogo sullo Stato di diritto in seno all'Unione e invita pertanto il Consiglio a rendere pubbliche queste discussioni per paese, includendo conclusioni pubbliche dettagliate;
61. condanna fermamente le autorità degli Stati membri che rifiutano di impegnarsi nel dialogo annuale della Commissione sullo Stato di diritto; ritiene che questo rifiuto sia un motivo sufficiente perché la Commissione acceleri e migliori ulteriormente l'esame della situazione dello Stato di diritto nei paesi interessati; è fermamente convinto che il ciclo dello Stato di diritto può essere efficace soltanto se il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE è parimenti rispettato e applicato dalle istituzioni europee e dagli Stati membri;
62. esorta la Commissione a partecipare attivamente al dibattito pubblico a livello locale, regionale e nazionale, e a investire maggiormente nell'opera di sensibilizzazione ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE e agli strumenti applicabili, compresa la relazione annuale, in particolare nei paesi in cui vi sono serie preoccupazioni; sottolinea l'importanza della comunicazione strategica per contrastare le narrazioni antidemocratiche e l'importanza di affrontare tali narrazioni spiegando meglio le azioni dell'Unione; invita pertanto la Commissione a organizzare campagne di comunicazione sull'importanza del rispetto dello Stato di diritto; invita altresì la Commissione ad avviare un programma dedicato che sostenga iniziative innovative con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento formale, in particolare tra i professionisti del settore legale, come pure l'apprendimento informale in materia di Stato di diritto e istituzioni democratiche tra i cittadini dell'UE di tutte le età;
63. si impegna ad avviare consultazioni regolari con i governi e i parlamenti degli Stati membri in merito ai risultati della relazione annuale; invita gli Stati membri a garantire che i loro rappresentanti al livello più elevato possibile prendano parte agli scambi con il Parlamento sullo Stato di diritto; deplora vivamente il rifiuto della Dieta polacca di incontrare la missione intercommissione del Parlamento europeo nel febbraio 2022 e la mancanza di risposta all'invito ufficiale, in aperta violazione dell'articolo 9 del

protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato ai trattati UE;

64. sottolinea che le carenze interne riguardanti lo Stato di diritto possono avere un effetto deleterio sulla credibilità della politica estera dell'Unione, in particolare rispetto ai suoi vicini immediati e ai paesi candidati e potenziali candidati all'adesione;
65. evidenzia che anche il sistema di bilanciamento dei poteri a livello dell'Unione dovrebbe essere valutato in modo indipendente; si impegna, a tal fine, a chiedere uno studio della Commissione di Venezia sui principi fondamentali della democrazia nella governance dell'Unione, in particolare la separazione dei poteri, la responsabilità e il sistema di bilanciamento dei poteri;
 -
 - ◦
66. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e al Consiglio d'Europa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.